



ORDINANZA

N. 163 DEL 24/07/2024

OGGETTO : ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 5 E DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 PER LA TUTELA DEL DECORO E DELLA VIVIBILITA' URBANA E DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA DI PARTICOLARI ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE.

LA SINDACA

PREMESSO che

nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, adottando le misure necessarie ed idonee a regolare il comportamento per la tutela della vivibilità urbana, della tranquillità sociale, della qualità della vita e della salute dei cittadini, come pure del decoro urbano, rimuovendo, allo stesso tempo, le cause che impediscono la libera, tranquilla e sicura fruizione degli spazi pubblici;

CONSIDERATO che

alcune aree urbane e, specificatamente Piazza De Gasperi, Via Monsignor Cazzaniga, Via Marconi, Via Serbelloni, Piazza Europa (nell'area compresa tra Via Matteotti e Via Ratti) e Vicolo Corridoni, sono colpite da fenomeni di inciviltà urbana scaturenti dal bivacco e dal consumo di alcolici in strada e nelle aree pubbliche;

tali episodi, oltre a generare situazioni di grave degrado, incuria del territorio e pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana, contribuiscono alla diffusione della microcriminalità, compromettendo così la qualità di vita dei residenti e la pubblica sicurezza, come comprovato dagli episodi di risse, aggressioni e danneggiamenti che si sono registrati, nonché dalle ripetute segnalazioni e dagli esposti presentati da gruppi di cittadini e residenti che richiedono, sempre più frequentemente, l'intervento della Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine;

RILEVATO che

il suddetto fenomeno aggregativo in tali aree, diventate luoghi di ritrovo abituale per persone che sostano su suolo pubblico consumando bevande alcoliche, ha prodotto effetti negativi con ripercussioni in termini di degrado urbano, disturbo alla quiete pubblica e deposito incontrollato di bottiglie e, in genere, contenitori di vetro, lattine e rifiuti simili;

tali contenitori possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica e causare gravi lesioni personali potendo essere utilizzati come strumenti di offesa, mettendo in pericolo la pubblica incolumità dei cittadini;

l'ultimo episodio verificatosi in una delle aree sopraccitate, avvenuto in data 12 luglio 2024 (durante il quale un soggetto, per futili motivi, ha aggredito con una bottiglia rotta altre due persone che ivi si trovavano), ha visto l'ennesimo intervento di tre pattuglie dell'Arma dei Carabinieri e di una pattuglia della Polizia Locale;

PRESO ATTO che

detti episodi incidono negativamente sulla sicurezza urbana e la pubblica sicurezza, oltre che sul decoro e la vivibilità dei luoghi, e sono per lo più connessi a fenomeni aggregativi di persone che, radunandosi e consumando bevande alcoliche spesso fino all'alterazione psicofisica, impediscono, con il loro comportamento, la libera e corretta fruizione degli spazi pubblici, arrecando pregiudizio al decoro e alla vivibilità degli stessi e compromettendo altresì la tranquillità e la sicurezza dei residenti e delle persone ivi presenti;

le attività commerciali site nelle aree urbane indicate, a seguito degli episodi sopra citati e dei ripetuti interventi delle Forze dell'Ordine, sono spesso costrette a interrompere la loro attività chiudendo anticipatamente ovvero subendo un calo dell'affluenza del pubblico degli avventori e della correlata attività lavorativa a causa dello stato di degrado delle zone indicate;

le risultanze dei controlli della Polizia Locale e della locale Stazione dei Carabinieri riguardanti i loro numerosi interventi, spesso su base giornaliera, in risposta a segnalazioni e richieste dei cittadini per fenomeni di schiamazzi e comportamenti problematici dei frequentatori delle aree, spesso associati all'abuso di bevande alcoliche, attestano un clima di disagio e allarme sociale; dall'istruttoria compiuta è emerso che il consumo sconsiderato di bevande alcoliche nelle aree qui di interesse è in particolare correlato al basso costo applicato dagli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di vicinato e/o dalle medie e grandi strutture di vendita presenti nelle medesime zone ed aree, che risultano dotati al loro interno, di apparecchi refrigeranti che ne consentono un consumo immediato nelle aree circostanti;

ATTESO che

si rende necessario porre in essere azioni di contrasto e di prevenzione dei predetti fenomeni al fine di garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza, della tutela del decoro urbano, della tranquillità e del riposo dei residenti e della pubblica incolumità;

occorre, pertanto, adottare provvedimenti diretti a superare le situazioni di grave incuria, degrado e pericolo per la vivibilità urbana e la pubblica sicurezza delle aree del territorio comunale specificatamente individuate in Piazza De Gasperi, Via Monsignor Cazzaniga, Via Marconi, Via Serbelloni, Piazza Europa (nell'area compresa tra Via Matteotti e Via Ratti) e Vicolo Corridoni, anche al fine di consentire la piena fruizione da parte di tutti i cittadini di tali spazi pubblici;

per garantire i preminenti interessi pubblici più volte sopra richiamati si rende necessario, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sottoporre a particolari restrizioni in dette aree le modalità di detenzione e vendita per asporto delle bevande alcoliche, sia da parte degli esercizi commerciali che dei pubblici esercizi, ed il consumo di bevande alcoliche sulle aree pubbliche;

EVIDENZIATO che

le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della L. n. 125/2001 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati*", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;

l'art. 41 c. 2 della Costituzione italiana sancisce la necessità di proteggere i valori primari della persona, il cui rispetto costituisce limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata. La Corte Costituzionale con sentenza n. 152 del 26/04/2010 ha evidenziato come la stessa Corte abbia "*costantemente negato che sia configurabile una lesione della libertà di iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale*";

RICHIAMATO il D. Lgs. N. 267/2000 e, in particolare

l'art. 50 comma 5

"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri

casì l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

l'art. 54 comma 4:

“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana [...]”;

l'art. 54 comma 4 bis:

“I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”;

DATO ATTO che

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Milano, ai fine dell'eventuale predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

ai sensi dell'art 13 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi non sottoposti all'applicazione degli artt. 7 e seguenti della citata fonte normativa e, pertanto, immediatamente esecutivo;

VISTI

- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 616/1977;
- il D. Lgs. n. 114/1998;
- la Legge regionale n. 6/2010 e la D.G.R. n. VIII/6495/2008;
- la Legge n. 48/2017;
- la Legge n. 241/1990;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di Polizia Urbana;

RICHIAMATE le motivazioni illustrate in premessa, a decorrere dalle ore 00.01 del giorno 26 luglio 2024 per 30 giorni consecutivi e, pertanto, fino alle ore 23.59 del giorno 24 agosto 2024, nel territorio del Comune di Gorgonzola così come di seguito individuato, si

ORDINA

1. che nelle aree di Piazza De Gasperi, Via Monsignor Cazzaniga, Via Marconi, Via Serbelloni, Piazza Europa (nell'area compresa tra Via Matteotti e Via Ratti) e Vicolo Corridoni, **è fatto divieto** a tutte le tipologie di esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e misto, nonché esercizi che effettuano la vendita mediante distributori automatici, di **conservare o detenere per la vendita bevande alcoliche di qualsiasi genere e gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività e relative pertinenze o comunque conservare o detenere bevande alcoliche di qualsiasi genere e gradazione a temperatura inferiore a quella ambiente, nonché vendere o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, bevande alcoliche di qualsiasi genere e gradazione a temperatura inferiore a quella ambiente, per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza;**
2. nelle aree di Piazza De Gasperi, Via Monsignor Cazzaniga, Via Marconi, Via Serbelloni, Piazza Europa (nell'area compresa tra Via Matteotti e Via Ratti) e Vicolo Corridoni **è vietato** il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi genere e gradazione sul suolo ed aree pubbliche, al fine di evitare pregiudizio al decoro urbano, alla tranquillità ed incolumità delle persone;

3. **nelle aree di Piazza De Gasperi, Via Monsignor Cazzaniga, Via Marconi, Via Serbelloni, Piazza Europa (nell'area compresa tra Via Matteotti e Via Ratti) e Vicolo Corridoni è consentita** ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con vendita assistita, la detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi genere e gradazione a temperatura inferiore a quella ambiente esclusivamente per il consumo all'interno dei locali di esercizio o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto delle stesse;
4. **nelle aree di Piazza De Gasperi, Via Monsignor Cazzaniga, Via Marconi, Via Serbelloni, Piazza Europa (nell'area compresa tra Via Matteotti e Via Ratti) e Vicolo Corridoni è consentita** agli esercizi e laboratori artigianali alimentari che effettuano la vendita da asporto (pizzerie da asporto, gastronomie e similari) la detenzione e la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi genere e gradazione a temperatura inferiore a quella ambiente esclusivamente se abbinata alla vendita prevalente di alimenti prodotti o cucinati al momento;
5. la presente ordinanza immediatamente esecutiva dal giorno 26 luglio 2024 e con effetti fino al 24 agosto 2024, rimarrà affissa all'albo pretorio per un periodo di quindici giorni consecutivi.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di polizia, statali e locali, di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 *bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nei limiti edittali da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

AVVERTE che:

l'inosservanza delle prescrizioni statuite con la presente ordinanza integra il reato di cui all'art. 650 c.p.;

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gorgonzola , li 24/07/2024

La Sindaca
Scaccabarozzi Ilaria Arabella Paola
Atto sottoscritto digitalmente